

UDIENZA
Del 19.09.2024

N. 4350/24 R.G. Trib.

N. 10450/20 R.G.N.R.

Depositato in cancelleria in
data 14.10.2024

Avviso ex art. 548 C.P.P

Il

Esecutiva

Il

Art. 27 R.E.

Il

Art. 28 R.E.

Il

Art. 160 TULPS

Il

Redatta Scheda

Il

Campione penale

Art.

Fug./Mod. 42

Il

Uff. Corpi di Reato

Il

N. 5060/2024 Reg.
Raccolta sentenze



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. II in composizione monocratica, il
giudice Dott. Santino Mirabella

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

██████████, nato a ██████████ il ██████████
Elettivamente domiciliata in ██████████

Libero - Assente

Difesa di Fiducia dagli **Avv.ti Davide Tutino**, del Foro di Catania, e
Giuseppe Fiorito, del Foro di Caltagirone, presente ██████████

██████████

IMPUTATO

Del reato p. e p. dall'art. 61 n.2 e 615 ter c.p. perché, in tempi diversi e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo b) utilizzava l'indirizzo IP ██████████ associato all'utenza fissa ██████████ e si introduceva abusivamente nell'account ██████████ dallo stesso creato nell'interesse del suo ██████████ (nato ██████████), e si manteneva all'interno di detto sistema telematico contro la volontà del legittimo titolare;

con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che segue

In ██████████

P.C.: ██████████

Conclusione delle parti:

Le parti chiedono NDP per mancanza di querela.

Il 6.6.2023 il P.M. del tribunale di Catania emetteva decreto di citazione a giudizio nei confronti di [REDACTED] per rispondere dei reati di cui agli artt. 615 ter e 494 c.p., così come descritti nei capi di imputazione. La competenza della A.G. di Catania era individuabile in base al primo reato contestato, e cioè il reato di cui all'art. 615 ter c.p., di competenza distrettuale, mentre il secondo capo di imputazione veniva 'attratto' per la evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Nel corso della udienza predibattimentale, però, il Difensore evidenziava come non vi fosse alcuna istanza punitiva che fondasse la perseguibilità del reato di cui al capo di imputazione a).

Infatti il detto reato è perseguibile a querela di parte, a meno che il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Come ben può rilevarsi direttamente dallo stesso capo di imputazione, non si verificano alcune delle predette ipotesi.

In particolare, si può evidenziare come le SS.UU. della Corte di Cassazione evidenzino come, con specifico riferimento alla ipotesi di pubblico ufficiale, <<quella prevista dal comma 2, n. 1, della norma incriminatrice è qualificabile come circostanza aggravante esclusivamente soggettiva, nel senso che descrive la condotta punibile in quanto posta in essere da determinati soggetti. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio (...) possono rispondere del reato solo in forza della previsione del comma 2. Per tali soggetti il reato è sempre aggravato, proprio perché la circostanza è inscindibilmente collegata a quella qualità soggettiva ed in tutti i casi la configurata aggravante comporta un abuso, che ben può connotarsi delle caratteristiche dell'esecuzione di "operazioni ontologicamente estranee" rispetto a quelle consentite>>. (Corte Cass. pen., SS. UU. n. 41210/2017). Corollario delle argomentazioni offerte dalla massima giurisprudenza di legittimità è, dunque, quella per cui vi sarà accesso abusivo al sistema informatico, aggravato ai sensi del comma 2 n. 1 c.p., tutte le volte in cui la condotta perpetrata dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, con abuso dei propri poteri, <<"risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere che integra la violazione di legge, poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l'attribuzione" (Cass. Pen., SS. UU., n. 155, 29.09.2011)>>

Risultando quindi palese come non si possa parlare di tale ipotesi, né che emergano altri elementi di cui al comma 2 della anzidetta norma incriminatrice, occorre una querela che non caso odierno non vi è.

Infatti, l'atto [REDACTED] è stato intestato dalla Questura ricevente come 'denuncia/querela', ma essa è solo una intitolazione della P.S., dato che nel corpo delle dichiarazioni non emerge nemmeno il *fumus* (che non deve essere meramente immaginato) della istanza punitiva. Anzi, nella integrazione del 19 giugno 2019 è lo stesso [REDACTED] a definire 'denuncia' il suo precedente atto.

Ciò detto, deve pertanto ritenersi come non vi siano gli estremi per procedere nei confronti dell'odierno imputato per il reato di cui al capo di imputazione a). Ciò comporta, per effetto domino, il venir meno della competenza territoriale del reato di cui al capo di imputazione b), il quale, come detto, veniva sradicato dal suo giudice naturale per effetto della connessione con il più grave reato di cui all'art. 615 ter c.p.

Per il detto capo di imputazione b), pertanto, si ripristina la competenza della A.G. di Caltagirone, a cui, infatti, previo stralcio, sono già stati trasmessi gli atti.

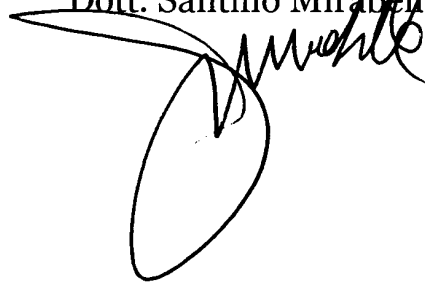
PQM

Visto l'art. 529 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] per il reato di cui al capo di imputazione a) per mancanza della querela.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Il Giudice
Dott. Santino Mirabella



Depositato in cancelleria
oggi 14 OTT. 2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Anna Maria LAUDANI

